

PROGETTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL' IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATI A CIPPATO DI LEGNO VERGINE AL SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI VALLOMBROSA (COMUNE DI REGGELLO) DAL 01.01.2027 AL 30.04.2028. ART. 41 – C^ 12 D. LGS. 36/23 e s.m.i.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - TECNICA

Ai sensi dell'art. 4 bis – All I .7 – D. Lgs 36/2023 così come modificato dal D.Lgs 209/24

Risulta oggetto della presente relazione la valutazione di una proposta di gestione dell' impianto di teleriscaldamento e relativa rete di distribuzione al servizio della seguente località:

-Impianto sito in località Vallombrosa nel Comune di Reggello allacciato a circa 7 utenze e costituito da n. 2 caldaie di potenza termica complessiva pari a 900 kW;

In dettaglio gli interventi richiesti per l'impianto di TLR di Vallombrosa avranno la durata di 16 mesi e nello specifico dal 01.01.2027 al 30.04.2028 risultano:

Manutenzione ordinaria, straordinaria "extra-canone", terzo responsabile e reperibilità.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 4 bis – All I .7 – D. Lgs 36/2023 così come modificato dal D.Lgs 209/24

Art. 1. Finalità e definizioni.

L'Amministrazione, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e salvaguardia ambientale, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e successive modifiche e integrazioni, intenderebbe procedere all'affidamento della gestione dell' impianto di teleriscaldamento e relativa rete di distribuzione al servizio della seguente località:

-Impianto sito in località Vallombrosa nel Comune di Reggello allacciato a circa 7 utenze e costituito da n. 2 caldaie di potenza termica complessiva pari a 900 kW;

Sommariamente e come meglio definito agli articoli che seguono, per la gestione del servizio e per la durata del contratto di affidamento del servizio medesimo, l'Aggiudicatario dovrà a propria cura e spese:

- gestire in regime normale e di emergenza la centrale termica funzionante a biomasse e connessa rete di distribuzione al fine di assicurare il servizio come definito di seguito;
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria (come definita al successivo art.5) della centrale termica e relative reti di distribuzione;
- assumere il ruolo di terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell' impianto a tal proposito, qualora lo stato degli impianti e le documentazioni di legge attualmente disponibili non fossero sufficienti all'assunzione contestuale del ruolo di Terzo

responsabile alla data del 1° gennaio 2027, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare per iscritto entro 15 giorni, quali sono le lacune formali e/o tecniche necessarie all'adempimento degli obblighi di legge per l'assunzione di tale ruolo, che l'amministrazione si impegnerà ad rimuovere nel più breve tempo possibile. Analogamente a quanto previsto per l'assunzione del ruolo di terzo responsabile, l'appaltatore, dovrà fare una ricognizione sullo stato generale della centrale relazionando l'amministrazione dell'esistenza di problematiche che inficino la corretta gestione e conduzione che l'amministrazione si impegnerà a ripristinare prioritariamente con le modalità di interventi di manutenzione straordinaria extra corrispettivo previste all' art. 6 e successivi.

Art.2 Servizi, requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti

L'aggiudicatario dovrà espletare quanto di seguito riportato ai fine di garantire il servizio di erogazione calore alle utenze allacciate per uso riscaldamento e acqua calda sanitaria per l' impianto di teleriscaldamento al servizio della località di Vallombrosa nel Comune di Reggello

1.esercizio e conduzione dell'impianto tecnologico esistente (caldaie ed impianti connessi e rete di distribuzione), garantendo livelli prestazionali e di funzionalità conformi ai contratti stipulati con i singoli utenti.

2-manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto esistente (caldaie ed impianti connessi e rete di distribuzione), come definite al successivo art.5;

3-ruolo di terzo responsabile ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.74/2013 alle condizioni di quanto già indicato all'art.1

I requisiti speciali di cui all'art.100 del D.Lgs.n.36/2023 richiesti per l'affidamento in oggetto sono:

-Certificato iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto;

-trattandosi di impianti superiori a 350 KW l'Aggiudicatario deve possedere i requisiti elencati nell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 74/2013, ovvero è obbligatoria la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o, in alternativa, l'attestazione SOA nelle categorie OG11 oppure OS28;

-Dichiarazione del volume di affari degli ultimi cinque anni superiore all'importo del presente appalto e di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

-CERTIFICAZIONE FER - Il terzo responsabile individuato deve possedere, altresì, una speciale certificazione derivante dai corsi abilitanti FER.

Art. 3 Durata del Contratto di Gestione ed Inizio della gestione

Il Contratto di Gestione avrà la durata di mesi 16 decorrenti dalla data del 01.01.2027 con scadenza 30.04.2028 .

L'aggiudicatario, è tenuto a prendere in consegna gli impianti e ad iniziare la gestione del servizio dal 01.01.2027.

Art. 4 Corrispettivi per la gestione e per interventi extra canone

Il prezzo totale unitario del servizio per la gestione delle centrali termiche a biomassa e connesse reti di distribuzione per l'erogazione del servizio calore è comprensivo degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria standard dettagliatamente riportati

al successivo articolo 5, nonché del ruolo di terzo responsabile ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.74/2013.

Gli interventi extra canone dovranno essere autorizzati espressamente dall'Amministrazione.

Art. 5 Obblighi dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere in esercizio gli impianti, la rete di distribuzione e le apparecchiature affidate e ad effettuare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi. Il servizio deve essere effettuato da personale abilitato e nel rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti locali. L'esercizio e la vigilanza nelle centrali termiche devono risultare conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

La fornitura del combustibile a cippato per la centrale oggetto dell'affidamento resterà in carico alla amministrazione pubblica o ad altro soggetto da lui delegato , che provvederà ad assicurare il corretto rifornimento, la conformità della tipologia e qualità alle schede tecniche del costruttore delle caldaie, elementi indispensabili al rispetto delle emissioni in atmosfera in accordo alle normative di legge vigenti. L'aggiudicatario invece assicurerà l'esercizio e la regolare combustione delle caldaie nel pieno rispetto dalla legge e dalle normative vigenti.

Prima e durante la gestione l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare un metodico controllo sulla funzionalità ed efficienza di tutte le apparecchiature gestite. Nel contempo l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare una verifica di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza di cui sono dotati gli apparecchi utilizzatori delle centrali termiche.

Gli interventi di conduzione, controllo e manutenzione ordinaria devono adeguarsi alle vigenti normative UNI e CEI.

Art. 6. Manutenzione ordinaria, straordinaria "extra-canone", terzo responsabile e reperibilità.

Si definiscono di seguito le attività di manutenzione, tra le quali si distinguono:

a -la manutenzione ordinaria, i cui oneri sono compresi nel corrispettivo per la gestione di cui al precedente art.3;

b-la manutenzione straordinaria "extra canone";

Per "esercizio e manutenzione dell'impianto" ai sensi dell'art. 1, punto n) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende "il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione dell'impianto, attraverso le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di uso razionale dell'energia e di salvaguardia ambientale".

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per "manutenzione ordinaria" ai sensi dell'art. 1, punto h) del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, si intende "l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo, agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente", i cui

oneri sono compresi nel corrispettivo per la gestione di cui al precedente art.3.

Gli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto sarà effettuato a cura e spese dell'aggiudicatario senza alcun onere per l'Amministrazione.

Negli interventi di manutenzione ordinaria si intendono comprese le verifiche periodiche di legge tese ad accertare in via preventiva il regolare funzionamento dell'impianto ed a minimizzare il rischio di arresto e/o guasto degli stessi.

Tutti gli oneri derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria di cui sopra e meglio specificate di seguito si intendono a totale carico dell'Aggiudicatario e, quindi, compresi nel corrispettivo di gestione di cui al precedente art.3.

Le attività di manutenzione ordinaria si suddividono in:

attività di manutenzione preventiva;

attività di manutenzione correttiva a guasto.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Consiste in tutte le attività di manutenzione atte a prevenire l'occorrenza di errori, malfunzionamenti e guasti.

Tali interventi devono consentire il regolare esercizio ed uso dell'impianto e relativa rete di distribuzione connessa alle condizioni di degrado dell'impianto nel suo complesso rilevate al momento della presa in consegna del servizio.

Le operazioni di manutenzione dell'impianto deve essere eseguita conformemente ai manuali d'uso e manutenzione del costruttore/installatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 74/2013 e s.m.i. ed al D.lgs. 192 del 19 Agosto 2005 e s.m.i. o comunque ai sensi delle vigenti normative UNI - CE — CTI - CIG — CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Di norma, l'attività di manutenzione preventiva consiste in attività di:

-pulizia, sostituzione, smontaggio, ri-montaggio e ripristino delle parti (nelle "attività di ripristino" sono compresi gli interventi di ripristino delle strutture accessorie comunque interessate all'intervento).

-L'attività di manutenzione preventiva comprende anche la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari dei quali si riporta, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, il seguente elenco:

- ☐ oli lubrificanti necessari durante il normale funzionamento delle apparecchiature;
- ☐ prodotti per l'ingrassaggio di parti meccaniche rotanti;
- ☐ disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l'effettuazione degli interventi mirati alla migliore conservazione degli impianti tecnologici e/o i locali ospitanti gli stessi;
- ☐ prodotti additivanti dell'acqua di alimentazione delle caldaie, dell'acqua sanitaria fredda, compresi i sali per la rigenerazione delle resine degli addolcitori;

MANUTENZIONE CORRETTIVA:

Consiste invece in tutte le attività di manutenzione necessarie a seguito della manifestazione di malfunzionamenti o guasti e sono volte a riportare l'impianto nel suo

complesso nello stato tale da consentire nuovamente lo svolgimento della funzione richiesta.

Le attività di manutenzione correttiva comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- ☐ manutenzione dei locali ad uso esclusivo tecnologico, comprese la pulizia, la piccola manutenzione edile locali interni nonché degli infissi e porte di accesso ai locali;
- ☐ manutenzione delle reti di adduzione del vettore termico fino al rubinetto di intercettazione allacciamenti privati;
- ☐ manutenzione delle caldaie, bruciatori, vasi di espansione, del valvolame e di tutti gli accessori in genere costituenti l'impianto termico;
- ☐ manutenzione di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione dell'acqua calda, ad uso riscaldamento e per usi igienico-sanitari;
- ☐ manutenzione dei motori, delle trasmissioni, delle linee elettriche a partire dal quadro della centrale termica;
- ☐ manutenzione del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale;
- ☐ manutenzione delle unità trattamento acqua;
- ☐ manutenzione dei quadri elettrici principali e secondari, comprese le linee elettriche dal punto di consegna fino ai quadri elettrici;
- ☐ manutenzione degli utilizzatori finali con caratteristiche "fisse" quali corpi illuminanti, impianti a corredo delle dotazioni di sicurezza dell'Edificio (illuminazione d'emergenza), prese FM, ecc.;

L'Aggiudicatario avrà, Inoltre, l'obbligo di:

- ☐ provvedere, con regolarità, al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico, i cui interventi debbono verificarsi alle temperature ed alle pressioni previste;
- ☐ provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione;
- ☐ provvedere, con regolarità, alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia con asporto delle ceneri, pulizia del fascio tubiero e della griglia mobile, alla revisione generale dell'apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- ☐ provvedere, con regolarità, alla taratura del gruppo compressore e relative apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- ☐ provvedere, con regolarità, alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione e, in particolare, al controllo della prevalenza manometrica nonché alla sostituzione, se necessario, dei premistoppa oppure delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio, pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore, in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- ☐ provvedere alla pulizia trimestrale dei filtri posti all'interno della centrale sul

circuito primario/secondario;

- ☐ provvedere, con regolarità, alla fornitura e reintegro dei sali per gli impianti di addolcimento, installati sui circuiti di carico dell'acqua;
- ☐ provvedere, ai sensi delle vigenti normative, alle verifiche periodiche poste a carico del Terzo Responsabile ed alla compilazione del libretto di centrale;
- ☐ provvedere alle verifiche periodiche degli impianti elettrici previste dalle norme UNI CEI e dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alle verifiche periodiche dell'impianto di terra e alle verifiche funzionali dell'impianto di illuminazione di emergenza;
- ☐ provvedere con regolarità alla sostituzione delle lampade degli apparecchi illuminanti, anche di emergenza, sostituendo le stesse, ove compatibile, con lampade a LED, garantendo al contempo il mantenimento della marcatura CE degli apparecchi illuminanti;
- ☐ fornire l'assistenza tecnica a tutte le visite ispettive da parte di Enti di controllo;
- ☐ fornire e sostenere le spese della scheda telefonica di gestione degli allarmi di centrale;
- ☐ provvedere allo smaltimento, secondo le disposizioni di legge, delle ceneri;

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CORRISPETTIVO

Vengono definiti come interventi di manutenzione straordinaria "Extra-Corrispettivo" tutte le operazioni di manutenzione straordinaria relative agli impianti tecnologici di produzione e distribuzione dell'energia termica, che non ricadono nelle casistiche previste dalla Manutenzione ordinaria, nonché le operazioni di manutenzione straordinaria dovute all'emanazione di normative indicanti nuove disposizioni di adeguamento tecnologico.

Rientrano nelle attività di Manutenzione Straordinaria "Extra Corrispettivo" la sostituzione dei componenti delle caldaie, la sostituzione completa delle pompe e di tutte le apparecchiature costituenti le centrali e la rete di distribuzione connessa nonché le riparazioni relative alle perdite sulle tubazioni della rete di distribuzione esistente. Gli interventi di manutenzione straordinaria "Extra Corrispettivo" potranno essere effettuati dall'aggiudicatario a seguito di richiesta dell'Amministrazione, secondo le modalità e termini riportati all'art.4, ed autorizzati espressamente dall'Amministrazione.

INCARICO TERZO RESPONSABILE

Il servizio relativo al terzo responsabile dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal D.P.R. 412/1993 e dal D.P.R. n.74/2013.

Gli interventi che dovessero comportare un arresto nella somministrazione del servizio (erogazione calore) saranno previamente concordati con l'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale dell'Amministrazione e/o di altri soggetti autorizzati, fruitori del servizio calore, l'intervento presso l'impianto, secondo i

tempi indicati nel proseguo del presente articolo.

A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di Presa in Consegna, un numero telefonico verde/cellulare, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata del contratto, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 — 18,00 e al sabato 7,30 — 12,00) dovrà essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità.

A seguito della chiamata, il soggetto reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto entro 90 minuti per la verifica di eventuali guasti o anomalie, e per i necessari provvedimenti di emergenza; ove l'urgenza lo richieda, entro il giorno lavorativo successivo, dovrà essere garantita la presenza in loco di una squadra opportunamente attrezzata per l'esecuzione dell'intervento.

Entro la stessa giornata l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione all'Amministrazione delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento degli interventi di riparazione.

A seguito dell'intervento dovrà essere inviata una nota all'Amministrazione nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell'uscita e le attività eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilità dell'impianto.

L'Aggiudicatario, in caso di interruzione del servizio di erogazione del calore, non dovesse portare alla soluzione del problema ed al ripristino del servizio energetico entro 24h dalla segnalazione, fatte salve problematiche non riconducibili alla conduzione dell'impianto, e/o guasti che richiedano la sostituzione di componenti di non immediata reperibilità, saranno applicate le sanzioni riportate all'art. 11 seguente.

Sono fatti salvi i guasti da fattori esterni quali l'interruzione della fornitura di energia elettrica e idrica, danni causati da eventi straordinari ed eccezionali etc.)

I suddetti tempi decorrono dal guasto indipendentemente da quando l'aggiudicatario ne prenda conoscenza essendo questi tenuto ad assicurare un continuo e tempestivo controllo dell'impianto.

La manutenzione degli impianti termici dovrà essere espletata in osservanza del piano di manutenzione previsto dalla casa costruttrice delle caldaie e dal progetto esecutivo approvato per la sua realizzazione, nonché dalle seguenti norme e dalle altre che in sostituzione di questo o in integrazione dovessero intervenire nella durata della convenzione: legge 9 gennaio 1991 n. 10; D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551; D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; Normativa UNI 9615, UNI CTI8364 e FA 146 "Controllo e manutenzione impianti termici"; Norma UNI CTI 9317 "Impianti di riscaldamento Conduzione e controllo". La manutenzione delle opere e degli impianti termici dovrà essere espletata anche tramite le verifiche periodiche previste dalla normativa CE.

Art. 7. Modifiche agli impianti.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 8 Oneri a carico del concessionario.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

ogni onere per ispezioni, verifiche e prove di laboratorio richieste dagli enti competenti anche inerenti le immissioni in atmosfera;

Art. 9 Condotta ed assistenza tecnica.

L'aggiudicatario prima dell'inizio della gestione dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi, le qualifiche e le mansioni del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione degli impianti, nonché i recapiti telefonici sempre disponibili (fissi, cellulari ed eventuale numero verde), informando tempestivamente l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti.

L'aggiudicatario prima dell'inizio della gestione è tenuto a nominare il capo della gestione termica (anche in relazione all'assunzione posticipata del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.74/2013) cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione, al controllo degli impianti termici e al loro rendimento.

L'aggiudicatario dovrà permettere l'accesso ai locali della centrale termica da parte di personale specializzato dell'Amministrazione.

Art. 10. Responsabilità di gestione e penali.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre Imprese od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, salva restando da ogni responsabilità l'Amministrazione ed il suo personale preposto al controllo ed alla vigilanza sulla gestione.

La responsabilità dell'aggiudicatario si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione della convenzione, l'aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Per ogni inadempimento agli obblighi previsti dalla presente convenzione e salvo il risarcimento del danno, saranno inoltre applicate le seguenti penali:

per ogni inadempimento generico agli obblighi previsti dalla presente convenzione che comportino un difettoso funzionamento dell'impianto si applicherà una penale di E 200,00; per il mancato intervento risolutivo del guasto o disservizio dell'impianto entro i termini indicati al precedente art.6 si applicherà una penale di € 10,00 per ogni ora di ritardo.

L'aggiudicatario riconosce che le suddette penali sono adeguate tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione alla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto

della presente convenzione e rinuncia a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo. In caso di ripetute e gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario regolarmente contestate mediante l'invio di lettera raccomandata A/R, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno e le penali maturate.

Art. 11. Riconsegna delle opere, degli impianti e verifica finale.

Le opere e gli impianti sono e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione ed al termine della gestione dovranno essere consegnati all'Amministrazione in ottimo stato di manutenzione.

Al momento della riconsegna lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
effettuazione delle prove di rendimento delle caldaie, conformemente alle specifiche originali, e di quelle altre prove che il tecnico riterrà di effettuare;
visite e sopralluoghi di impianti.

Art. 12. Revisione prezzi

E' prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 comma del D.lgs. 36/2023. La prima revisione avverrà al termine del primo anno di servizio, e avrà ad oggetto il corrispettivo del canone dell'anno trascorso qualora si sia verificata una variazione dei costi in aumento o in diminuzione superiore al 5% e opererà nella misura dell'80% della variazione stessa. Si precisa che la variazione del 5% è una soglia e non un'alea, e pertanto la revisione opererà, al superamento della soglia, per l'intera entità della variazione, nei limiti indicati. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano – per il 50% del canone l'indice elaborato da ISTAT con riguardo all'indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi
-per il 50% del canone l'indice elaborato da ISTAT con riguardo alle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 13. Polizze assicurative.

L'aggiudicatario a far data dell'inizio della gestione, qualora non ne fosse ancora in possesso, è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi connessi alla gestione della responsabilità civile verso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti, verso i terzi e verso i propri addetti,

L'aggiudicatario si impegna a corrispondere tempestivamente i premi assicurativi ed a mantenere la suddetta polizza per l'intera durata della concessione.

Art. 14. Cessione del contratto e sub-concessione.

E' vietata la cessione totale o parziale del presente del contratto, la sub-concessione senza autorizzazione dell'Amministrazione. E' ammesso invece il subappalto delle lavorazioni nei limiti di legge indicati dal 36/2023 previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 15. Clausola risolutiva.

Il contratto si intenderà risolto senza necessità di diffida o costituzione in mora da parte dell'Amministrazione

e salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) in caso di gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia;
- b) in caso di gravi o reiterate violazioni agli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- c) in caso di cessione o di sub-concessione senza autorizzazione;
- d) in caso di violazione degli obblighi di tutela della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. lgs 81 del 2008;
- e) in caso di violazione degli obblighi contributivi e previdenziali nonché di osservanza del CCNL di riferimento per il personale dipendente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario l'Amministrazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore, tratterà a titolo di penale l'intero ammontare della cauzione prodotta.

Art. 16. Discordanza fra i documenti.

Ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante della presente capitolato tecnico, si intenderà valida la prescrizione più favorevole all'Amministrazione.

Tutte le garanzie e clausole della presente convenzione a favore dell'Amministrazione si intendono estese in quanto applicabili ai titolari delle altre utenze pubbliche e private, anche di futura attivazione.

Art. 17. Controversie e foro competente.

Ad eccezione dell'arbitrato che viene espressamente escluso, nel presente contratto trova applicazione quanto previsto dal Libro V — Parte I del Digs n.36/2023. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione il foro competente sarà esclusivamente quello di Firenze.